

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

(TAB PROC CIV TAB-COMPI)

N. di Prot. 11207

Roma, li 23 DIC 2011

Risposta a nota del.....N.....All. N.....I

OGGETTO: Modifica della composizione delle tabelle del Tribunale di Roma per il triennio 2014/2016 – Decreto criteri assegnazione Sez. I^o civile

Al Signor Presidente della Corte d'Appello di

ROMA

Al Signor Presidente della Sez. I^o civile

A tutti i Magistrati della Sez. I^o civile

SEDE

Si trasmette, per quanto di competenza, l'unito decreto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(*Luca Pescianno*)





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRESIDENZA

OGGETTO: Variazione tabellare per la 1^a Sez. Civile

IL PRESIDENTE

Ritenuto che in data 26.05.2015 è entrata in vigore la legge 6.5.2015 n.55 contenente disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione fra i coniugi con effetti immediati anche nei procedimenti in corso;

rilevato che l'articolo 1 della novella ha abbreviato i termini per la proposizione della domanda di divorzio, previsti dalla L.898/1970 in tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, stabilendo che sia sufficiente il decorso di dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;

rilevato che la logica previsione conseguente alla suddetta abbreviazione dei termini per la maturazione del presupposto processuale della domanda di divorzio è che, considerati i tempi intercorrenti tra il deposito del ricorso e la fissazione dell'udienza presidenziale, non altrimenti comprimibili, buona parte dei procedimenti di separazione giudiziale risulterà al momento della sua proposizione ancora pendente innanzi al giudice istruttore;

rilevato pertanto che l'ulteriore conseguenza indotta dall'entrata in vigore della nuova legge comporterà verosimilmente l'insorgere, una volta pronunciata la sentenza parziale di divorzio, di questioni relative alle condizioni del mutato status di parti divorziate identiche o comunque connesse a quelle oggetto di controversia nel procedimento di separazione, considerato che la contemporanea pendenza dei due procedimenti costituirà non più un'eccezione, bensì la regola anche in ragione dell'immediato afflusso di cause divorzili che in passato si sarebbero distribuite nell'arco del triennio;

rilevato che per ragioni organizzative funzionali alla più celere e concentrata definizione dei procedimenti tanto di separazione quanto di divorzio è stato già da tempo stabilito che il giudice svolgente le funzioni presidenziali sia, all'interno del singolo procedimento, lo stesso chiamato a ricoprire le funzioni di giudice istruttore, che viene

pertanto investito sin dall'inizio della completa cognizione della causa;

rilevato che le medesime esigenze funzionali portano a ritenere opportuno che il giudice assegnatario della causa di divorzio possa essere sin dalla fase presidenziale lo stesso innanzi al quale penda la causa di separazione tra le medesime parti al fine sia di evitare una duplicazione di giudizi da parte di collegi diversi con possibili irragionevoli contrasti sulle medesime questioni, nonché mutamenti rispetto ai provvedimenti provvisori della causa di separazione del provvedimento presidenziale di divorzio, adottato nella prima fase del processo, sia di consentire al medesimo giudice l'istruzione del procedimento senza inutili duplicazioni di accertamenti o di indagini, lasciando tuttavia impregiudicata la facoltà dello stesso di adottare qualsivoglia provvedimento in ordine alla trattazione o meno congiunta dei due procedimenti, ovvero di rimettere al Collegio la definizione di quello di separazione nelle ipotesi in cui si profili la cessazione della materia del contendere;

rilevato che a tale misura non sembra possa costituire ostacolo la soppressione nel corso dell'iter parlamentare dell'originaria previsione di assegnazione della causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove fosse alla data di instaurazione della stessa ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, al giudice della separazione personale, tenuto conto che la modifica finale è stata presumibilmente dettata dalla considerazione della possibile differente competenza territoriale nei due giudizi e della diversità del rito applicabile nell'ipotesi di scioglimento della comunione legale;

rilevato che al fine di garantire l'equilibrio dei ruoli dei singoli giudici della Sezione si ritiene di dover modificare il criterio di assegnazione limitatamente ai giudizi di divorzio che verranno attribuiti per connessione al giudice della causa di separazione ove ancora pendente innanzi alla Sezione, cessando la pendenza al momento della remissione della causa al Collegio una volta svoltasi l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., con relativa annotazione, così che il giudice assegnatario del procedimento di divorzio per connessione venga saltato nell'assegnazione del fascicolo successivo con lo stesso oggetto che gli sarebbe spettato secondo il criterio ordinario vigente;

DISPONE

a parziale modifica dei criteri di assegnazione della Prima Sezione civile, che al giudice innanzi al quale penda la causa di separazione giudiziale venga assegnata la causa di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le medesime parti;

si dispone altresì, che il Presidente della sezione provveda, previa

segnalazione della pendenza della causa di separazione, ad assegnare allo stesso giudice la causa di divorzio tra le medesime parti, nonché a garantire la perequazione delle assegnazioni dei procedimenti di divorzio tra i giudici della Sezione con annotazione dell'assegnazione per connessione, così da saltare il giudice nell'assegnazione del fascicolo successivo con lo stesso oggetto che gli sarebbe spettato secondo il criterio ordinario vigente.

Il presente decreto ha efficacia immediata, subordinatamente al parere unanime del Consiglio Giudiziario e salvo diversa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Roma, 25/06/2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Mario Bresciano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mario Bresciano', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat cursive.